



## COMUNE DI RAVENNA

Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona

VIA D'AZEGLIO MASSIMO, 2 - RAVENNA

### DISCIPLINARE DI GARA

*coordinato con le rettifiche apportate con determinazione dirigenziale DIP del 23.02.2017 in particolare nella legenda della tabella 2.2 ed ai paragrafi 4.1.1 e 12. Il presente disciplinare in Rev 2/2017 è pubblicato sul profilo di committente in sostituzione del precedente a decorrere dal 24.02.2017*

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO (UNO PER CIASCUNO DEI LOTTI NEI QUALI SI ARTICOLA LA PRESENTE PROCEDURA) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI RAVENNA. CIASCUN ACCORDO QUADRO SARA’ CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016**

Il presente documento, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione sul sito Internet [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti) dal 16.02.2017 al 27.03.2017

## INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	Pag. 3
2. CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI QUADRO	Pag. 8
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 14
4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA	Pag. 14
5. SUBAPPALTO	Pag. 15
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Pag. 15
7. GARANZIA PROVVISORIA	Pag. 23
8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	Pag. 24
9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 25
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	Pag. 25
10.1 INVIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	Pag. 25
10.2. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 27
10.3. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	Pag. 33
10.4. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	Pag. 35
11. PROCEDURA DI GARA	Pag. 35
12. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9, del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.	Pag. 38
13. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Pag. 47
14. Trattamento dei dati personali	Pag. 48

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1 PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 690 del 17.11.2016 (Prot. Gen. n.165061), nonché della determinazione dirigenziale **DIP del 14.02.2017** (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 dello stesso d.lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice") **suddivisa in 38 Lotti** finalizzata alla conclusione di contratti di accordo quadro per i vari Lotti nei quali si articola la procedura. Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, alle condizioni tutte fissate nel capitolato tecnico, nel presente documento e nelle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara dagli operatori che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti.

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria in oggetto di cui al Bando di gara **inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14.02.2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) nonché sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it).

Verrà concluso un accordo quadro per ciascuno dei 38 lotti posti a base di gara. Qualora uno o più singoli operatori economici offerenti risultassero aggiudicatari di più lotti (entro il limite massimo dei quattro lotti aggiudicabili ad un singolo operatore economico) nei confronti di ciascuno degli stessi sarà concluso un solo contratto di accordo quadro che riunisca i lotti rispettivamente aggiudicati. Quindi, a titolo esemplificativo, qualora un singolo operatore economico presenti offerta per n. 3 lotti funzionali da 10 persone cadauno compresi nell'ambito geografico n. 1 "Forese nord" e risulti aggiudicatario per 2 di questi lotti, la stazione appaltante, una volta valutata positivamente la relativa offerta ed effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti, concluderà con lo stesso operatore un unico accordo quadro che riunirà i due lotti funzionali.

Dei suddetti **38** Lotti ve ne sono **37** che rappresentano dei **lotti funzionali**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del d.lgs. 50/2016, aventi ad oggetto i servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture da ubicarsi in vari e specifici ambiti territoriali del Comune di Ravenna, che saranno in seguito dettagliatamente individuati, dove ciascun lotto funzionale è definito da un proprio specifico ambito geografico ed **1 (uno)** che rappresenta invece un **lotto prestazionale**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ggggg), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto alcuni servizi per l'integrazione quali l'insegnamento della lingua italiana, azioni di orientamento al lavoro e di qualificazione professionale dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico.

Non è posto un limite al numero di lotti per i quali gli operatori economici possono presentare offerta, mentre il numero massimo di lotti aggiudicabile ad un singolo operatore è di 4 (quattro). I requisiti di accesso, come sarà in seguito dettagliato, saranno commisurati al numero di lotti per i quali gli operatori intenderanno presentare offerta.

Per l'aggiudicazione dei vari lotti si formeranno due distinte e separate graduatorie: una per i **37 lotti funzionali** (quelli cioè distinti in base alle varie localizzazione geografiche nei cui ambiti dovranno essere collocate le strutture di accoglienza e gestiti i connessi servizi) ed una per *il lotto prestazionale* (definito, invece, su base "qualitativa", comprendente alcune specifiche tipologie di servizi con particolari connotazioni quali i servizi di insegnamento della lingua italiana, azioni di orientamento al lavoro e di qualificazione professionale).

#### **I 37 lotti funzionali saranno aggiudicati come segue:**

- gli offerenti dovranno indicare in sede di offerta per quali specifici lotti intendono partecipare e presentare un'offerta tecnica ed economica unica e riferita a tutti lotti per i quali si intende partecipare;
- la preposta commissione giudicatrice provvederà ad attribuire un punteggio all'offerta tecnica di ciascun operatore offerente e, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla formulazione della relativa graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nei confronti del primo classificato nella graduatoria unica per i 37 lotti funzionali si formulerà la proposta di aggiudicazione per il/i lotto/i per il/i quale/i lo stesso ha presentato offerta (il numero di lotti aggiudicabili varierà da uno a quattro in relazione, appunto, al numero di lotti per i quali il primo in graduatoria ha presentato offerta);

- si passerà, quindi, al secondo in graduatoria nei cui confronti si formulerà la proposta di aggiudicazione per il/i lotto/i per il/i quale/i lo stesso abbia presentato offerta (anche per il secondo in graduatoria il numero di lotti aggiudicabili varierà da uno a quattro in relazione al numero di lotti per i quali questi abbia presentato offerta);
- si procederà in modo analogo nei confronti del terzo, del quarto e seguenti in graduatoria fino ad esaurimento dei 37 lotti funzionali da aggiudicare;
- qualora in esito allo scorrimento della graduatoria di cui sopra non si riesca ad aggiudicare tutti i 37 lotti funzionali, la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione dei lotti aggiudicati darà atto dell'esito infruttuoso della presente procedura relativamente ai lotti non aggiudicati;
- qualora l'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta dei soggetti affidatari degli accordi quadro valuti le relative offerte come congrue e convenienti si procederà alla relativa adozione dell'atto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice;
- nei confronti dei singoli operatori che risulteranno aggiudicatari di più lotti la stazione appaltante, in ragione di un principio di semplificazione ed economia degli atti, sottoscriverà un unico contratto di accordo quadro che riunisca, per importi ed entità, tutti i singoli lotti agli stessi aggiudicati.

**Relativamente al lotto prestazionale** verrà formata da parte della preposta commissione un'ulteriore distinta graduatoria in base alle offerte tecniche ed economiche specificamente riferite al lotto prestazionale che saranno presentate. Anche questa graduatoria sarà formata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il lotto prestazionale sarà aggiudicato all'operatore che risulterà primo nella relativa graduatoria, qualora la relativa offerta sia ritenuta congrua e conveniente da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad adottare l'atto di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Come sopra indicato, le due distinte graduatorie di cui sopra e, quindi, le relative aggiudicazioni, avverranno utilizzando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 6.

Gli affidamenti nell'ambito di ciascun accordo quadro – che saranno in seguito denominati “**appalti specifici**” o “**contratti specifici**” – avverranno, ai sensi e per effetto dell'art. 54, comma 3, del Codice, alle condizioni tutte fissate nel Capitolato tecnico posto a base di gara, nel presente disciplinare di gara ed in base alle offerte tecnico-economiche presentate da ciascun aggiudicatario in sede di offerta. Gli unici elementi di variabilità saranno rappresentati dal numero di persone cui destinare i servizi e la durata, che verranno determinati dalla stazione appaltante di volta in volta in relazione a ciascun “appalto specifico” che la stessa riterrà di affidare.

#### **Modalità di determinazione dei corrispettivi.**

In base alla modalità di determinazione dei corrispettivi, gli appalti specifici relativi sia ai lotti funzionali sia al lotto prestazionale, si configureranno come appalti **a misura** ai sensi dell'art 3 comma 1 lett eeeee del Codice, in quanto i compensi verranno determinati in base agli importi pro capite e pro die (risultanti dagli importi a base di gara al netto dei ribassi offerti dagli operatori aggiudicatari) moltiplicati per il numero di presenze giornaliere effettive delle persone destinatarie dei servizi.

#### **Definizioni e precisazioni dei termini della presente procedura:**

**Accordo quadro** o contratto relativo all'accordo quadro: rappresenta l'accordo – come definito all'art. 3, comma 1, lett. iii) del Codice - che sarà concluso fra il Comune di Ravenna ed un singolo operatore economico per definire il prezzo, i patti, e tutte le condizioni e clausole relative agli *appalti specifici* o *contratti specifici* che potranno essere aggiudicati dalla stazione appaltante all'operatore nell'ambito del periodo di durata dell'accordo quadro stesso. Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, e comprenderà il lotto o i lotti per il/i quale/i lo stesso operatore economico risulterà aggiudicatario. Il numero massimo di persone cui destinare il complesso dei servizi di accoglienza (per i lotti funzionali) e dei servizi per l'insegnamento della lingua italiana e di riqualificazione professionale ed inserimento lavorativo (per il lotto prestazionale), che sarà stabilito in ogni contratto di accordo quadro, rappresenterà una mera stima del fabbisogno della stazione appaltante nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro stesso e non sarà in alcun modo impegnativa o vincolante per la stessa. Ogni operatore economico che stipulerà un accordo quadro in esito alla presente procedura, non potrà vantare nessuna pretesa a vedersi aggiudicare, nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, più contratti specifici fino al raggiungimento del numero massimo di persone cui destinare il complesso dei servizi previsti negli accordi quadro stessi. Quindi, nel caso in cui vengano affidati servizi per volume ed entità

---

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

anche sensibilmente inferiori a quelli stimati negli accordi quadro, gli operatori economici non avranno diritto a nessun indennizzo compensativo.

**Appalti specifici o Contratti specifici:** rappresentano i veri e propri appalti che saranno affidati direttamente a ciascun operatore aggiudicatario di ciascun accordo quadro entro i limiti e le condizioni rispettivamente fissate in ciascun accordo quadro durante i periodi di durata degli stessi.

**Ambiti geografici:** con riferimento alla presente procedura di affidamento il territorio del Comune di Ravenna è stato suddiviso in tre macro ambiti definiti Ambiti geografici (l'Ambito geografico n. 1 *Forese Nord*, l'Ambito geografico n. 2 *Forese sud* e l'Ambito geografico n. 3 *Ravenna urbana*) nell'ambito dei quali sono distribuiti i 37 lotti funzionali.

**Lotti funzionali:** rappresentano i lotti che rientrano nella definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq) del Codice, che nella presente procedura sono specificamente declinati ed individuati su base geografica nell'ambito dei tre macro ambiti geografici. In particolare i lotti funzionali sono individuati sulla base della localizzazione geografica dove devono essere accolte le persone ed erogati i relativi servizi per ciascun lotto. Nella tabella di cui al successivo paragrafo 2.2 (in seguito, per brevità, indicata anche come Tabella 2.2), a ciascuno dei 37 lotti funzionali - suddivisi in base ai rispettivi Ambiti geografici di appartenenza - è stato associato un nome sintetico al quale corrispondono determinate frazioni, località o quartieri, indicate nello stesso paragrafo 2.2 nell'ambito dei quali l'operatore economico dovrà individuare le strutture e gli edifici per l'accoglienza e l'erogazione dei servizi relativi ai rispettivi lotti.

Per gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti funzionali il mancato rispetto, in fase esecutiva del contratto di accordo quadro, di individuare e gestire strutture di accoglienza nelle relative zone di pertinenza (località, frazioni o quartieri) di ciascun lotto costituirà causa di risoluzione in danno del contratto.

La descrizione delle prestazioni oggetto dei lotti funzionali sono individuate all'art. 1 del capitolato tecnico.

**Lotto prestazionale:** lotto che rientra nella definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice, individuato nell'ambito della presente procedura, sulla base delle specificità che connotano le relative prestazioni di insegnamento della lingua italiana, formazione e riqualificazione professionale, orientamento all'inserimento lavorativo (dettagliatamente individuate all'art. 1-bis del capitolato tecnico) che le distinguono dalle restanti prestazioni dei lotti funzionali. Al fine di garantire la miglior qualità possibile nell'erogazione dei suddetti servizi ed in ragione delle citate specificità, gli stessi sono stati ricondotti in uno specifico lotto prestazionale per concorrere al quale vengono richieste specifiche e distinte qualificazioni rispetto a quelle previste per i servizi oggetto dei lotti funzionali. Nel caso in cui, in esito alla presente procedura, non tutti i lotti funzionali verranno aggiudicati, anche il numero di persone cui erogare i servizi del lotto prestazionale saranno ridotte in misura pari a quelle dei lotti funzionali non aggiudicati. In tal caso, l'aggiudicatario del lotto prestazionale sarà comunque tenuto ad erogare i relativi servizi agli stessi prezzi patti e condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, anche se ad un numero di persone sensibilmente inferiore a quelli stimati nei successivi articoli per il lotto prestazionale.

In ogni caso si ribadisce che, sia con riferimento ai lotti funzionali sia con riferimento al lotto prestazionale, il numero di persone destinatarie dei servizi stimate nei rispettivi contratti di accordo quadro che verranno conclusi con gli operatori aggiudicatari concorrono esclusivamente a determinare il limite quantitativo massimo di contratti specifici affidabili nell'ambito di ciascun accordo quadro nei periodi di rispettiva durata, mentre non determinano nessun diritto in capo agli aggiudicatari a vedersi affidati contratti specifici fino ai suddetti limiti quantitativi massimi. Pertanto la stazione appaltante potrà decidere e riservarsi di determinare il numero e l'entità dei contratti specifici da affidare in base all'evolversi non sempre prevedibile delle proprie esigenze senza che gli aggiudicatari possano vantare qualsiasi pretesa di indennizzi compensativi in caso di minori affidamenti rispetto ai fabbisogni presuntivi individuati negli accordi quadro.

**Durata dell'accordo quadro:** per durata dell'accordo quadro si intende l'arco temporale nell'ambito del quale la stazione appaltante potrà affidare gli appalti specifici agli aggiudicatari dei vari lotti nell'ambito dei limiti quantitativi che saranno specificati nel successivo paragrafo 2.

**Durata degli appalti specifici:** per durata degli appalti specifici si intende la durata che sarà stabilita in ciascun singolo contratto specifico relativamente alle prestazioni in esso dedotte. Tale durata sarà determinata, ad

insindacabile scelta della stazione appaltante, nell'ambito fra un minimo ed un massimo espresso in numero di mesi specificato al successivo [paragrafo 2](#).

#### **Modalità di finanziamento degli appalti specifici**

Gli appalti specifici saranno finanziati con fondi trasferiti dalla Prefettura - UTG di Ravenna.

\* \* \*

#### **Responsabile del procedimento:**

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Daniela Poggiali – Dirigente Capo Area Servizi Alla Cittadinanza e alla Persona - Via D'Azeglio Massimo 2 – Ravenna, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it)

#### **Direttore dell'esecuzione degli appalti specifici:**

Dott.ssa Daniela Poggiali – Dirigente Capo Area Servizi Alla Cittadinanza e alla Persona

\* \* \*

#### **1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara**

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo di committente della stazione appaltante [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti), al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). Sul profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

**La documentazione di gara** comprende i documenti approvati con la determinazione a contrattare citata nelle premesse ed in specifico:

- il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:
  - Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione,
  - Modello Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016,
  - Modello Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice),
  - Modello Allegato 3 – Altre dichiarazioni,
  - Modello Allegato 4 – (*eventuale in caso di avvalimento*) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario,
  - Modello Allegato 5 – Offerta economica;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Capitolato tecnico;
- Schema di contratto di accordo quadro.

#### **1.3 AVCPass**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per i codici CIG relativi ai lotti per i quali si intende partecipare alla presente procedura [ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016].

#### **1.4 Richieste di chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti di natura giuridica ed amministrativa sul bando e disciplinare di gara contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: Dott.ssa Carmelinda Cianciulli tel. 0544-482267 o Dott. Francesco Benanchi tel. 0544-482122.

È possibile ottenere chiarimenti sul contenuto del capitolato tecnico e sui profili esecutivi ed operativi dei contratti oggetto della presente procedura inviando una specifica richiesta via mail all'indirizzo [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it) perentoriamente entro 10 giorni lavorativi antecedenti il termine stabilito per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti pervenute successivamente al suddetto termine.

Le risposte saranno fornite mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante di regola entro 4 / 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di chiarimento.

### **1.5 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure qualora inviate tramite fax al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disagi o ritardi nel recapito della corrispondenza e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC: [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it)

### **1.6 Soggetti ammessi e Requisiti richiesti**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 3, comma 1, lettera p), del Codice e di cui all'art 45, comma 1, dello stesso Codice purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Rientrano nella suddetta nozione di operatore economico e sono quindi ammesse a partecipare alla presente procedura anche le associazioni di volontariato nei casi in cui le prestazioni oggetto della presente gara siano funzionali agli scopi associativi e compatibili con la disciplina statutaria delle associazioni stesse (cfr.: Corte giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C- 119/06; Consiglio di Stato, III, n. 2056/2013 e pareri dell'AVCP ivi richiamati e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 23 gennaio 2017, n. 39).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 5, secondo periodo del Codice, si precisa che relativamente ai requisiti di accesso richiesti è stato previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale unicamente per le prestazioni relative al lotto prestazionale in ragione della fondamentale importanza di selezionare operatori economici dotati di adeguate capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni. Infatti per l'erogazione di servizi di insegnamento della lingua italiana, di formazione e riqualificazione professionale e di orientamento all'inserimento lavorativo si ritiene indispensabile un minimo di esperienza in quanto tali servizi non possono essere erogati da operatori totalmente inesperti.

### **1.7 Durata del procedimento**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tale termine potrà aumentare in ragione del numero di concorrenti che intervengono alla presente gara e/o della complessità delle offerte tecniche che saranno presentate, che potrebbero comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara.

### **1.8 Rimborso delle spese per le pubblicazioni di avvisi e bandi**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.1.2017), avente ad oggetto la *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese dalla stessa sostenute per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla G.U.R.I. degli avvisi e del bando di gara. Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Relativamente alla presente procedura le suddette spese saranno ripartite in egual misura fra tutti gli aggiudicatari dei vari lotti.

## 2. CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI QUADRO

### 2.1 OGGETTO, DURATA E OPZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Come precisato nelle premesse verrà concluso un accordo quadro per ciascuno dei 38 lotti posti a base di gara. Relativamente ai 37 lotti funzionali (individuati sulla base della localizzazione geografica dove devono essere accolte le persone ed erogati i relativi servizi) si precisa che, qualora un operatore economico offerente risultasse aggiudicatario di più lotti, verrà concluso un solo contratto di accordo che riunisca i lotti funzionali che lo stesso operatore economico si è aggiudicato.

**Quindi – relativamente ai lotti funzionali - un singolo contratto di accordo quadro potrà comprendere uno o più lotti a seconda che l'operatore economico sia risultato aggiudicatario di uno o più lotti (entro il limite massimo stabilito di quattro lotti aggiudicabili ad un singolo operatore economico).**

Successivamente alla stipula di ogni contratto di accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, **la stazione appaltante potrà affidare all'operatore economico parte dell'accordo quadro uno o più appalti specifici alle medesime condizioni** (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'accordo quadro.

La descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto degli appalti specifici relativi ai lotti funzionali è contenuta nel capitolato tecnico.

E' previsto anche un lotto prestazionale definito in base ad alcune specificità delle tipologie di prestazioni ad esso ricondotte: servizi di insegnamento della lingua italiana, formazione e riqualificazione professionale, orientamento all'inserimento lavorativo che le distinguono dalle restanti prestazioni dei lotti funzionali.

La descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto degli appalti specifici relativi all'unico lotto prestazionale previsto è individuata all'art. 1-bis del capitolato tecnico.

**Ciascun contratto di accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.**

**Durata dell'accordo quadro:** 18 mesi a decorrere dalla stipula del contratto di accordo quadro. La durata dell'accordo quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del relativo termine non sia esaurito l'importo massimo stimato per il contratto di accordo quadro stesso aumentato del 20% (per l'opzione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, che la stazione appaltante si riserva di imporre agli aggiudicatari). In altri termini, se l'insieme dei contratti specifici affidati per un contratto di accordo quadro non abbia esaurito l'importo massimo stimato del lotto (o dei lotti, in caso di concorrente che si aggiudichi più di un lotto nel limite massimo dei 4 possibili) riconducibile/i all'accordo quadro stesso al termine dei 18 mesi di durata, la stazione appaltante potrà prorogare fino ad ulteriori 6 mesi la durata dell'accordo quadro.

Viceversa, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dei contratti di accordo quadro, anche eventualmente prorogata, gli importi degli appalti specifici vengano ad eccedere del 20% l'importo massimo stabilito per uno specifico accordo quadro, quest'ultimo si considererà esaurito e giunto a scadenza.

**Durata degli appalti specifici:** i singoli contratti specifici avranno una durata variabile, ad insindacabile scelta della stazione appaltante, comunque non superiore a 18 mesi. La durata degli appalti specifici potrà protrarsi anche oltre il 2018, qualora gli stessi siano affidati nel periodo finale di durata dell'accordo quadro.

#### Opzioni che si riserva la stazione appaltante

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto specifico affidato, **un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto** agli stessi prezzi, patti e condizioni. Quindi, gli importi stimati per ciascun lotto evidenziati nella seguente tabella 2.2 potrebbero anche aumentare in relazione alla decisione, da parte della stazione appaltante, di avvalersi della presente opzione.

Si precisa, altresì, che trova applicazione l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, per cui la durata del contratto derivante dal singolo appalto specifico potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

## Vincoli esecutivi

La stazione appaltante riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione dei contratti specifici **in via d'urgenza**, prima della stipula dei relativi contratti di accordo quadro, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice, dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32, comma 9, dello stesso Codice.

\* \* \*

La convenzione sottoscritta dal Comune di Ravenna con la Prefettura – UTG di Ravenna di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 690 del 17.11.2016 (P.G. n. 165061) già citata nelle premesse, ha per oggetto la gestione dei servizi di accoglienza per un numero massimo, per l'anno 2017, di 350 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Nella tabella presentata al successivo paragrafo, relativa alla determinazione del valore massimo stimato degli accordi quadro oggetto della presente procedura, si è indicato un numero massimo di persone pari a 370, leggermente superiore, sia per poter mantenere un possibile margine in aumento in ragione della impossibilità di predeterminare in modo ragionevolmente attendibile il numero delle persone che saranno effettivamente da accogliere e sia per poter ottenere per tutti i lotti funzionali lo stesso numero massimo di persone pari a 10.

Si segnala che, mentre il numero di persone cui destinare i servizi in oggetto per il secondo semestre del 2017 possa essere indicato con ragionevole margine di attendibilità in 350 persone, per il 2018, invece, il numero di persone potrà subire rilevanti diminuzioni anche in relazione al complesso delle politiche di accoglienza che il Comune di Ravenna porrà in essere.

Essendo i suddetti numeri di persone cui destinare i servizi frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della stazione appaltante nell'arco temporale di durata degli accordi quadro, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Comune di Ravenna nei confronti dell'aggiudicatario di ciascun lotto.

## **2.2 VALORE STIMATO DI CIASCUN LOTTO E DELL'INSIEME DEI LOTTI POSTI A BASE DI GARA NELL'AMBITO DELLA PRESENTE PROCEDURA**

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dal prodotto del numero di persone cui destinare i servizi in esso contemplate per il numero di giorni di durata dello stesso per il prezzo unitario *prodie* e *procapite* al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario di ciascun lotto funzionale e del lotto prestazionale.

Il valore stimato massimo di ciascun lotto funzionale, riportato nella seguente tabella 2.2, è determinato dal prodotto del numero di persone attribuito a ciascun lotto (10 persone per tutti i lotti) per il numero di giorni massimo stabilito per la gestione dei relativi servizi pari a 548 gg. (che è il numero di giorni compresi nei 18 mesi di durata dell'accordo quadro) per l'importo *prodie* e *procapite* di 31,5 euro (al netto di IVA) posto a base di gara e per una percentuale pari all'ottanta per cento (80%) che rappresenta una stima – seppur assolutamente non impegnativa per la stazione appaltante – della presenza giornaliera media dei richiedenti protezione internazionale cui destinare i servizi. Pertanto, il valore stimato massimo di ciascun lotto funzionale viene calcolato ipotizzando che le 10 persone previste per ciascun lotto funzionale siano sempre tutte presenti, tutti i giorni per tutti i 18 mesi (che rappresenta la durata massima prevista per i contratti specifici).

Il valore massimo stimato del lotto prestazionale è determinato dal prodotto del numero complessivo di persone attribuite ai lotti funzionali pari a 370 (infatti i servizi inerenti il lotto prestazionale sono rivolti alla totalità delle persone destinatarie dei servizi di tutti i lotti funzionali), per il numero di giorni massimo stabilito per la gestione dei relativi servizi pari a 548 gg. (che è il numero di giorni compresi nei 18 mesi di durata dell'accordo quadro) per l'importo *prodie* e *procapite* di 3,5 euro (al netto di IVA) posto a base di gara e per una percentuale pari all'ottanta per cento (80%) che rappresenta una stima – seppur assolutamente non impegnativa per la stazione appaltante – della presenza giornaliera media dei richiedenti protezione internazionale cui destinare i servizi.

Per ciascun lotto (sia funzionale che per quello prestazionale), la stazione appaltante potrà affidare appalti specifici fino a concorrenza dell'importo massimo stimato indicato nella successiva tabella 2.2 per ciascun lotto,  **aumentato del 20%** in virtù dell'opzione, indicata al precedente paragrafo, per la quale si riserva un aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel contratto stesso. L'aumento potrà derivare sia da un aumento del numero di persone destinatarie dei servizi sia per un'aumento della durata dei contratti specifici stessi.

Quindi, nell'arco di durata di ciascun accordo quadro, la stazione appaltante potrà affidare agli aggiudicatari dei vari lotti un numero di contratti specifici il cui valore economico complessivo non superi il relativo importo stimato aumentato del 20%.

**Tabella 2.2**

<b>Lotti funzionali</b>							
				A	B	C	D = (A x B x C) x 80%
Num. progr.	Amb. Geografico	Lotti	Descrizione	Numero di persone cui destinare i servizi	18 mesi = 548 gg.	Importo a base d'asta pro die e pro capite in euro (IVA esclusa)	Valore massimo stimato in euro (IVA esclusa) in base ad una percentuale media di presenza dell'80%
1	Amb. geografico 1 - Forese Nord	1.1	Mezzano	10	548	31,50	138.096,00
2		1.2	Mezzano	10	548	31,50	138.096,00
3		1.3	Mezzano	10	548	31,50	138.096,00
4		1.4	Mezzano	10	548	31,50	138.096,00
5		1.5	Piangipane	10	548	31,50	138.096,00
6		1.6	Piangipane	10	548	31,50	138.096,00
7		1.7	Piangipane	10	548	31,50	138.096,00
8		1.8	Piangipane	10	548	31,50	138.096,00
9		1.9	Sant'Alberto	10	548	31,50	138.096,00
10		1.10	Sant'Alberto	10	548	31,50	138.096,00
11		1.11	lotto <b>Amb. geograf. 1</b>	10	548	31,50	138.096,00
12	Amb. geografico 2 - Forese Sud	2.1	Roncalceci	10	548	31,50	138.096,00
13		2.2	Roncalceci	10	548	31,50	138.096,00
14		2.3	Roncalceci	10	548	31,50	138.096,00
15		2.4	San Pietro in Vincoli	10	548	31,50	138.096,00
16		2.5	San Pietro in Vincoli	10	548	31,50	138.096,00
17		2.6	Castiglione	10	548	31,50	138.096,00
18		2.7	lotto <b>Amb. geograf. 2</b>	10	548	31,50	138.096,00
19	Amb. geografico 3 - Ravenna urbana	3.1	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
20		3.2	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
21		3.3	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
22		3.4	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
23		3.5	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
24		3.6	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
25		3.7	Centro Urbano	10	548	31,50	138.096,00
26		3.8	Darsena	10	548	31,50	138.096,00
27		3.9	Darsena	10	548	31,50	138.096,00
28		3.10	Darsena	10	548	31,50	138.096,00
29		3.11	Darsena	10	548	31,50	138.096,00
30		3.12	Darsena	10	548	31,50	138.096,00
31		3.13	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
32		3.14	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
33		3.15	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
34		3.16	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
35		3.17	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
36		3.18	Ravenna Sud	10	548	31,50	138.096,00
37		3.19	lotto <b>Amb. geograf. 3</b>	10	548	31,50	138.096,00
<b>370 Tot. Lotti funzionali</b>							<b>5.109.552,00</b>
<b>Lotto prestazionale</b>							
				A	B	C	D = (A x B x C) x 80%
38		Lotto prestazionale		370	548	3,5	567.728,00
<b>Totale stimato accordo quadro</b>							<b>5.677.280,00</b>
<b>Totale + 20% =</b>							<b>6.812.736,00</b>

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

Il valore complessivo degli accordi quadro relativi a tutti i lotti posti a base della presente procedura di gara, ammonta ad **Euro 5.677.280,00=** IVA esclusa.

Il valore complessivo degli accordi quadro relativi a tutti i lotti posti a base della presente procedura aumentato del 20% per comprendere l'opzione sopra indicata di cui all'art. 106, comma 12, del Codice ammonta ad Euro 6.812.736,00= IVA esclusa.

**Non sono previsti costi per l'eliminazione dei rischi per interferenze** in quanto relativamente ai contratti da affidarsi mediante la presente procedura non è previsto l'obbligo di redazione del DUVRI. (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

LEGENDA DELLA TABELLA 2.2

	Nomi dei lotti		Frazioni, località e quartieri entro cui individuare le strutture ricettive ed erogare i relativi servizi
Ambito geografico 1 – Forese Nord	Sant'Alberto	▶	<b>S.Alberto, Mandriole, Primaro, S.Romualdo, S.Antonio</b>
	Mezzano	▶	<b>Mezzano, Conventello, Grattacoppa, Torri, Savarna, Ammonite</b>
	Piangipane	▶	<b>Piangipane, Camerlona, Santerno, S.Michele</b>
Ambito geografico 2 - Forese Sud	Roncalceci	▶	<b>Roncalceci, Ragone, Filetto, S.P. in Trento, Coccolia, Longana, Ghibullo</b>
	S. Pietro in Vincoli	▶	<b>S.P. in Vincoli, Gambellara, Durazzano, Ducenta, Massa Castello, Bastia, S.P. in Campiano, Carraie, S.Stefano, Campiano</b>
	Castiglione	▶	<b>Castiglione, S. Zaccaria, Casemurate, Mensa-Matellica, Savio</b>
Ambito geografico 3 - Ravenna urbana	Centro urbano	▶	<b>Centro città , Fornace Zarattini</b>
	Ravenna Sud	▶	<b>Borgo Montone, Villanova di Ra, Ponte Nuovo, Classe, Fosso Ghiaia, Madonna dell'Albero, S.Bartolo, S. Marco</b>
	Darsena	▶	<b>Porto Fuori, zona Darsena di città</b>

Come già chiarito, gli importi massimi stimati presentati nella tabella 2.2 di cui sopra non rappresentano nessun obbligo o vincolo della stazione appaltante nei confronti degli aggiudicatari i quali dovranno accettare la condizione che la stazione appaltante stessa determinerà le richieste di contratti specifici che potranno variare da zero fino ai suddetti importi massimi.

Ciascun operatore economico in sede di offerta dovrà indicare il lotto o i lotti per i quali intende concorrere. Non ci sono limiti al numero di lotti per i quali un singolo operatore potrà presentare offerta, mentre il numero massimo di lotti aggiudicabile ad un singolo operatore economico è di 4.

Nel caso in cui un operatore concorra per più lotti funzionali dovrà indicare nell'istanza di partecipazione alla gara anche l'ordine di preferenza con cui vedersi aggiudicare i lotti stessi nel caso in cui, in base alla posizione ottenuta in graduatoria, risulti aggiudicatario di un numero di lotti inferiore a quelli per i quali ha partecipato.

Nella prima colonna della tabella 2.2 i lotti funzionali sono numerati progressivamente da 1 a 37 mentre il 38<sup>a</sup> è il lotto prestazionale. I lotti funzionali sono associati ai rispettivi ambiti geografici.

Nella quarta colonna della tabella 2.2, a ciascun lotto funzionale è associato un nome al quale corrispondono – in base alla precedente legenda – le località, frazioni o quartieri dove l'aggiudicatario di ciascun lotto sarà obbligato ad individuare e stabilire le strutture ricettive ed erogare i relativi servizi. L'aggiudicatario di ogni lotto sarà comunque libero di individuare nell'ambito delle varie località, frazioni o quartieri, associati a ciascun nome dei lotti, quello o quelli che ritiene più idonei e funzionali.

Nell'ambito di ciascuno dei tre ambiti geografici è stato previsto un lotto nell'ambito del quale l'operatore

economico aggiudicatario potrà scegliere le località, frazioni o quartieri dove individuare le strutture ricettive per i richiedenti protezione internazionale fra tutte quelle rientranti nell'ambito geografico di pertinenza. Quindi per questi tre lotti – esattamente il lotto 1.11 lotto Amb. Geograf. 1, il lotto 2.7 lotto Amb. Geograf.2 e il lotto 3.19 lotto Amb. Geograf. 3 – si prevede il solo vincolo di rimanere nell'ambito geografico di pertinenza per ciascuno di essi e, quindi, rispettivamente l'Ambito geografico 1, l'Ambito geografico 2 e l'Ambito geografico 3.

Infine, si precisa che i lotti funzionali con lo stesso nome (come ad esempio i lotti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 tutti chiamati "Piangipane") saranno considerati come equivalenti nella fase di aggiudicazione dei lotti mediante scorrimento della graduatoria relativi agli stessi lotti funzionali. Quindi, ad esempio, se i primi due concorrenti in graduatoria abbiano scelto entrambi i lotti 1.5 e 1.6 denominati Piangipane, al primo saranno aggiudicati questi due mentre al secondo i lotti equivalenti 1.7 e 1.8 anch'essi denominati Piangipane.

\* \* \*

**I prezzi unitari posti a base d'asta** sui quali gli offerenti dovranno presentare le proprie offerte al ribasso sono i seguenti:

**Euro 31,5** prodie e procapite al netto di IVA per i 37 lotti funzionali,

**Euro 3,5** prodie e procapite al netto di IVA per il lotto prestazionale.

\* \* \*

#### Codici CPV

Il codice CPV delle prestazioni relative ai 37 lotti funzionali è il seguente: **85311000-2** *Servizi di assistenza sociale con alloggio;*

Il codice CPV delle prestazioni relative al lotto prestazionale è il seguente: **80580000-3** *Organizzazione di corsi di lingue;*

#### CIG

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per ogni lotto, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono i seguenti:

CIG	N. progres.	LOTTE	Importo contribuito all'ANAC (Euro)
6971954E6F	1	LOTTO FUNZIONALE 1.1 MEZZANO	Esente
69720838E5	2	LOTTO FUNZIONALE 1.2 MEZZANO	Esente
6972093128	3	LOTTO FUNZIONALE 1.3 MEZZANO	Esente
6972106BDF	4	LOTTO FUNZIONALE 1.4 MEZZANO	Esente
6972122914	5	LOTTO FUNZIONALE 1.5 PIANGIPANE	Esente
69721353D0	6	LOTTO FUNZIONALE 1.6 PIANGIPANE	Esente
6972143A68	7	LOTTO FUNZIONALE 1.7 PIANGIPANE	Esente
6972149F5A	8	LOTTO FUNZIONALE 1.8 PIANGIPANE	Esente
6972162A16	9	LOTTO FUNZIONALE 1.9 SANT'ALBERTO	Esente
697217332C	10	LOTTO FUNZIONALE 1.10 SANT'ALBERTO	Esente
6972185D10	11	LOTTO FUNZIONALE 1.11 LOTTO <b>AMB. GEOGRAF. 1</b>	Esente
6972302D9D	12	LOTTO FUNZIONALE 2.1	Esente

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

		RONCALCECI	
6972324FC4	13	LOTTO FUNZIONALE 2.2 RONCALCECI	Esente
6972342E9F	14	LOTTO FUNZIONALE 2.3 RONCALCECI	Esente
69723537B5	15	LOTTO FUNZIONALE 2.4 S.P. IN VINCOLI	Esente
6972408519	16	LOTTO FUNZIONALE 2.5 S.P. IN VINCOLI	Esente
697242424E	17	LOTTO FUNZIONALE 2.6 CASTIGLIONE	Esente
6972435B5F	18	LOTTO FUNZIONALE 2.7 LOTTO <b>AMB. GEOGRAF. 2</b>	Esente
69724507C1	19	LOTTO FUNZIONALE 3.1 CENTRO URBANO	Esente
6972459F2C	20	LOTTO FUNZIONALE 3.2 CENTRO URBANO	Esente
6972474B8E	21	LOTTO FUNZIONALE 3.3 CENTRO URBANO	Esente
69724843D1	22	LOTTO FUNZIONALE 3.4 CENTRO URBANO	Esente
6972505525	23	LOTTO FUNZIONALE 3.5 CENTRO URBANO	Esente
6972516E36	24	LOTTO FUNZIONALE 3.6 CENTRO URBANO	Esente
6972531A98	25	LOTTO FUNZIONALE 3.7 CENTRO URBANO	Esente
6972540208	26	LOTTO FUNZIONALE 3.8 DARSENA	Esente
6972550A46	27	LOTTO FUNZIONALE 3.9 DARSENA	Esente
69725645D5	28	LOTTO FUNZIONALE 3.10 DARSENA	Esente
6972576FB9	29	LOTTO FUNZIONALE 3.11 DARSENA	Esente
6972716345	30	LOTTO FUNZIONALE 3.12 DARSENA	Esente
6972762939	31	LOTTO FUNZIONALE 3.13 RAVENNA SUD	Esente
6972767D58	32	LOTTO FUNZIONALE 3.14 RAVENNA SUD	Esente
6972787DD9	33	LOTTO FUNZIONALE 3.15 RAVENNA SUD	Esente
69727932D0	34	LOTTO FUNZIONALE 3.16 RAVENNA SUD	Esente
6972801968	35	LOTTO FUNZIONALE 3.17 RAVENNA SUD	Esente
69728100D8	36	LOTTO FUNZIONALE 3.18 RAVENNA SUD	Esente
69728219E9	37	LOTTO FUNZIONALE 3.19 LOTTO <b>AMB. GEOGRAF. 3</b>	Esente
6972869188	38	<b>LOTTO PRESTAZIONALE N. 38</b>	<b>70 euro</b>

Come emerge dalla tabella il contributo all'ANAC è dovuto esclusivamente per il lotto prestazionale n. 38 mentre i

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

DISCIPLINARE DI GARA – REV. 2/2017 DEL 23.02.2017

restanti 37 lotti funzionali sono tutti esenti in ragione del loro singolo importo.

### 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

**3.1 Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**3.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

**3.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**3.4** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett f) del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

### 4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

**4.1** I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**4.1.1 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

**4.1.2 Requisito di capacità tecnica richiesto per i lotti funzionali:** aver gestito servizi di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale oppure servizi di assistenza, accoglienza e integrazione destinati ad adulti, minori, anziani in situazione di vulnerabilità, per l'80% dei posti relativi ai lotti per cui si intende partecipare e per almeno dodici mesi anche non consecutivi, nell'arco dell'ultimo triennio. I servizi indicati dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito di accesso dovranno essere stati svolti con buon esito.

**4.1.3 Requisiti di capacità tecnica richiesti per il lotto prestazionale:**

- a) avere maturato complessivamente, nell'ultimo triennio, in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto, un fatturato minimo di 75.000 euro;
- b) avere gestito, nel periodo che va dal 1.1.2013 alla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi attività analoghe a quelle oggetto del lotto prestazionale (lotto n. 38 della [tabella 2.2](#)). Per attività analoghe si intendono: corsi di apprendimento della lingua italiana, azioni di orientamento professionale, azioni di accompagnamento al mercato del lavoro, attività di formazione sulle tematiche della protezione internazionale, attività di formazione sulla relazione di aiuto, attività di supervisione ad equipe multidisciplinari, di gestione di progetti complementari, reti e partenariati.

**4.1.4** Requisiti di capacità economico-finanziaria (validi sia per i lotti funzionali che per il lotto prestazionale)

Almeno **una** idonea dichiarazione bancaria con la quale l'istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del/i lotto/i per cui partecipa.

#### **4.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.**

Il requisito di cui al punto 4.1.1 (iscrizione alla CCIAA) ed il requisito di cui al punto 4.1.4 (una idonea dichiarazione bancaria) devono essere posseduti:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**:

- i requisiti di capacità tecnica richiesti al precedente punto 4.1.2, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 50%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 20%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Con riferimento al requisito di cui al punto 4.1.2 la durata del servizio gestito non è frazionabile, pertanto ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento dovrà aver gestito per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, il servizio. Ciò che è frazionabile è il numero delle persone destinatarie dei servizi di accoglienza o assistenza e integrazione.

- i requisiti di capacità tecnica richiesti al precedente punto 4.1.3 lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 50%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 20%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per il requisito di cui al punto 4.1.3 lettera b), si precisa che anche la durata di gestione in attività analoghe di 12 mesi è frazionabile e, pertanto, la mandataria dovrà aver svolto una gestione in attività analoghe per almeno 6 mesi ed i restanti 6 mesi dovranno essere dimostrati dalle mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento (quindi di 2,4 mesi).

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice i requisiti richiesti al punto 4.1.2 e al punto 4.1.3 dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. **Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

## **5. SUBAPPALTO**

E' ammessa la possibilità di subappalto per le prestazioni indicate all'art. 19 del capitolato tecnico. Si precisa che relativamente alla presente procedura non è possibile utilizzare il subappalto per acquisire requisiti di qualificazione di cui il concorrente è carente (non è quindi consentito il c.d. subappalto qualificatorio).

Inoltre, essendo i singoli lotti inferiori alla soglia comunitaria (trattandosi di servizi rientranti fra quelli dell'Allegato IX del Codice) non viene richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, del Codice. (che, come detto sopra, non può comunque essere finalizzato ad acquisire requisiti di cui il concorrente è carente).

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

I singoli lotti nei quali si articola la presente procedura saranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Come già indicato **verranno formate due graduatorie**: una per l'aggiudicazione dei 37 lotti funzionali ed una per l'aggiudicazione del lotto prestazionale. In entrambe le graduatorie la ripartizione dei punteggi tra gli aspetti

qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed il prezzo (relativo alle offerte economiche) è la seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

I punteggi relativi alle due graduatorie saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (in seguito per brevità, detta anche commissione) nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione (nel seguito, le espressioni "elementi di valutazione" e "criteri di valutazione" saranno considerati come sinonimi) indicati nelle due seguenti tabelle per ciascuna delle due graduatorie.

Si precisa che, nel caso in cui un concorrente intenda presentare offerta per più **lotti funzionali**, dovrà comunque formulare **un'unica offerta tecnica ed un'unica offerta economica** valide per tutti i lotti funzionali per i quali si partecipa. Nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di più lotti funzionali dovrà garantire le stesse condizioni offerte nell'offerta tecnica ed in quella economica per tutti i lotti.

In particolare per l'offerta tecnica, i concorrenti che intendono partecipare per più lotti funzionali, dovranno formulare la propria offerta tecnica avendo comunque a riferimento un singolo lotto funzionale di 10 persone che la commissione giudicatrice valuterà in quanto tale sapendo che in caso di aggiudicazione di più lotti funzionali dovranno garantire le medesime condizioni offerte per tutti i lotti per i quali sia risultato aggiudicatario.

Anche l'offerta economica, nel caso in cui un concorrente intenda presentare offerta per più lotti funzionali, dovrà essere unica e valida per tutti i lotti per i quali si partecipa.

La suddetta condizione per la quale l'offerta tecnica e quella economica dovranno essere le medesime per tutti i lotti funzionali per i quali si partecipa è stata prevista sia al fine di garantire, per quanto più possibile, standard qualitativi di erogazione dei servizi omogenei fra i vari lotti funzionali e sia per la scelta metodologica di aggiudicare i lotti funzionali mediante un'unica graduatoria che sarà utilizzata a scorrimento: l'operatore che risulterà primo si vedrà aggiudicare i lotti per i quali ha concorso (fino al limite massimo di quattro) nell'ordine di preferenza dallo stesso indicato nell'istanza di partecipazione alla gara; si passerà poi al secondo in graduatoria al quale si aggiudicheranno i lotti per cui questi ha partecipato, qualora non coincidano con i lotti già attribuiti al concorrente che lo precede in graduatoria, sempre nell'ordine di preferenza dalla stesso indicato nell'istanza di partecipazione e nel limite massimo di quattro lotti aggiudicabili ad ogni singolo offerente; si continuerà con lo stesso metodo a scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento dei 37 lotti funzionali.

Si precisa che i lotti identificati con lo stesso nome saranno considerati come equivalenti a prescindere dal rispettivo numero identificativo. Ad esempio qualora il concorrente primo in graduatoria abbia concorso e si sia aggiudicato i due lotti 1.5 Piangipane e 1.6 Piangipane, il secondo in graduatoria che abbia indicato di partecipare per gli stessi due lotti si vedrà comunque aggiudicare i due lotti 1.7 Piangipane e 1.8 Piangipane in quanto sostanzialmente equivalenti a prescindere dal numero progressivo.

Quindi, per i lotti funzionali si formerà una graduatoria unica che sarà utilizzata per l'aggiudicazione degli stessi a prescindere dal numero di lotti per i quali i concorrenti indicheranno di concorrere.

**TABELLA 6.1 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI 37 LOTTI FUNZIONALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE RELATIVA
<p><b>CRITERIO A) progetto organizzativo di accoglienza</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa all'organizzazione dei servizi indicati all'art. 1 del capitolato tecnico anche in riferimento agli spazi di accoglienza, al numero e alle caratteristiche professionali degli operatori e figure professionali che il soggetto intende destinare a detti servizi, tenendo conto dell'organizzazione minima prevista dal capitolato stesso.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verranno valutati la ricchezza e la varietà delle presenze professionali, l'articolazione degli spazi utilizzati anche in riferimento ai bisogni sociali degli ospiti ed il rapporto coi servizi del</p>	<p>massimo 20 punti</p>

territorio.	
<p><b>CRITERIO B) servizi per l'integrazione</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> il numero di ore per ospite che gli offerenti si impegnano ad erogare mensilmente in caso di aggiudicazione per sostegno socio psicologico, assistenza sanitaria, servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione e promozione e realizzazione di attività di animazione socioculturale.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verranno valutate l'adeguatezza delle ore proposte nel rapporto N.ore mensilmente erogate per ciascun ospite e la frequenza, la ricchezza delle attività proposte e la reale capacità di creare condizioni di autonomia.</p>	massimo 20 punti
<p><b>CRITERIO C) servizi aggiuntivi</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la descrizione presentata e proposta dai concorrenti relativa alle modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi che è disposto ad erogare, rispetto a quelli già previsti dal capitolato tecnico. I servizi aggiuntivi potranno riguardare gli spazi di accoglienza e le proposte per l'impiego in modo costruttivo del tempo a disposizione degli ospiti. Oltre alla descrizione delle modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi, il concorrente potrà presentare eventuali protocolli di intesa, accordi o altro sottoscritti con soggetti diversi.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verrà valutata la novità e l'innovazione dei servizi proposti e la loro reale capacità di dare completezza ai servizi obbligatori già previsti nel capitolato tecnico.</p>	massimo 20 punti
<p><b>CRITERIO D) attivazione di collaborazioni con soggetti del territorio</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta che i concorrenti si impegnano a realizzare in caso di aggiudicazione tesa alla realizzazione di una collaborazione con i soggetti del territorio tesa ad ampliare la qualità del sistema di accoglienza, valorizzando un senso ampio di accoglienza diffusa tesa alla integrazione dei richiedenti asilo con il territorio, alla realizzazione di percorsi verso l'autonomia e la responsabilizzazione dei diversi interlocutori.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verrà valutato il valore aggiunto capace di generare l'insieme degli accordi di collaborazione proposti.</p>	massimo 20 punti
<p><b>CRITERIO E) esperienza dell'operatore economico offerente</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> l'esperienza documentata, continuativa, maturata dagli operatori economici offerenti in servizi identici a quelli di cui alla presente procedura, come di seguito definiti, nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando. Per servizi identici si intendono interventi di gestione di strutture di accoglienza in ambito SPRAR, in progetti di accoglienza destinati a richiedenti protezione internazionale e nella gestione dell'emergenza nord Africa.</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al seguente schema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre 48 mesi: 5 punti</li> <li>- da 36 a 48 mesi: 4 punti</li> <li>- da 24 a 35 mesi: 3 punti</li> <li>- da 12 a 23 mesi: 2 punti</li> </ul> <p>Si precisa che, relativamente al presente criterio di valutazione, non saranno valutate e quindi, non dovranno essere indicate, esperienze in servizi utilizzati dagli operatori economici per soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente paragrafo 4.1.2.</p>	massimo 5 punti

<p><b>CRITERIO F) qualificazione operatori</b>          Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la presenza di un operatore da impiegarsi nell'erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione con laurea in materie umanistiche (lettere, filosofia, ecc.) o in scienze sociali (sociologia, scienze sociali, ecc.), scienze dell'educazione, scienze politiche, psicologia o medicina.</p> <p>Si precisa che la presenza di due o più operatori con la suddetta caratteristica non determinerà l'attribuzione di punteggi ulteriori al punteggio massimo di 5 punti stabilito per il presente criterio per l'ottenimento del quale, si ribadisce, è sufficiente garantire la presenza di un solo operatore con laurea attinente ai servizi oggetto della presente procedura.</p> <p>Quindi relativamente al presente criterio di valutazione ciascun concorrente acquisirà un punteggio alternativamente pari a zero o a 5 punti a seconda che proponga o meno un operatore da impiegarsi nell'erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione con il suddetti titolo di studio.</p>	<p>massimo 5 punti</p>
<p><b>G) OFFERTA ECONOMICA (percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario prodie e procapite di euro 31,5 al netto di IVA)</b></p>	<p>massimo 10 punti</p>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>100 punti</b>

**TABELLA 6.2 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO PRESTAZIONALE**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE RELATIVA
<p><b>CRITERIO A) progetto organizzativo dell'insegnamento della lingua italiana:</b>          Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la descrizione presentata dai concorrenti relativa all'organizzazione dell'articolazione dell'offerta formativa in relazione alle caratteristiche dei beneficiari, ai contenuti integrativi dell'insegnamento in una ottica di comunità e al sistema di monitoraggio e di verifica.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verranno valutate le ore proposte nel rapporto N.ore settimanali/ospite e la frequenza, l'articolazione delle lingue e la qualità degli strumenti proposti</p>	<p>massimo 20 punti</p>
<p><b>CRITERIO B) progetto organizzativo dell'orientamento professionale lavorativo:</b>          Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa all'organizzazione delle azioni previste in relazione ai percorsi individualizzati di qualificazione professionale e di orientamento lavorativo nonché al sistema di monitoraggio e verifica.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verranno valutate le ore proposte nel rapporto N.ore settimanali/ospite e la frequenza, la diversificazione delle proposte e la qualità degli strumenti di documentazione e di verifica.</p>	<p>massimo 20 punti</p>
<p><b>CRITERIO C) rete di coinvolgiemnto diffuso</b>          Costituirà <i>oggetto di valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa alla descrizione del sistema organizzativo di reti territoriali, di accordi territoriali e di azioni di qualificazione del contesto comunitario con particolare riferimento a progetti di partecipazione, di cittadinanza attiva e di educazione al rispetto dei beni comuni che si intendono porre in atto in caso di aggiudicazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verrà valutato il valore aggiunto capace di generare l'insieme degli accordi di collaborazione proposti.</p>	<p>massimo 15 punti</p>

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

<p><b>CRITERIO D) sistema organizzativo delle misure di accompagnamento al sistema di accoglienze</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa al quadro organizzativo di attivazione di misure articolate ed insieme individualizzate verso le diverse risorse del sistema di accoglienza con riferimento ai bisogni di tutela dei singoli diritti di cui è portatore il richiedente protezione che si intendono porre in atto in caso di aggiudicazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verrà valutato l'insieme del sistema documentario, le competenze messe a disposizione e la descrizione dei percorsi.</p>	<p>massimo 15 punti</p>
<p><b>CRITERIO E) sistema organizzativo e percorsi verso una autonomia di tutela dei diritti</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa alla descrizione del quadro organizzativo delle risorse messe a disposizione per il sostegno alla costruzione di percorsi verso una autonoma gestione dei diritti di professione e di un progetto di vita dei singoli richiedenti.</p> <p>Verrà valutato il sistema di competenze professionali messe a disposizione e la struttura documentale dei percorsi che si intende porre in atto in caso di aggiudicazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale.</i></p> <p>Verrà valutato il sistema di competenze professionali messe a disposizione e la struttura documentale dei percorsi.</p>	<p>massimo 15 punti</p>
<p><b>CRITERIO F) esperienza dell'operatore economico offerente</b></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> l'esperienza documentata, continuativa, maturata in servizi identici a quelli di cui alla presente procedura del quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara. Per servizi identici si intendono almeno due delle tre tipologie di servizi di cui all'art. 1-bis del capitolato tecnico erogati in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza destinati a richiedenti protezione internazionale.</p> <p>Si precisa che, relativamente al presente criterio di valutazione, non saranno valutate e quindi, non dovranno essere indicate, esperienze in servizi utilizzati dagli operatori economici per soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente paragrafo 4.1.3 lettera b).</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al seguente schema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre 48 mesi: 5 punti</li> <li>- da 36 a 48 mesi: 4 punti</li> <li>- da 24 a 35 mesi: 3 punti</li> <li>- da 12 a 23 mesi: 2 punti</li> </ul>	<p>massimo 5 punti</p>
<p><b>G) OFFERTA ECONOMICA (percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario prodie e procapite di euro 3,5 al netto di IVA)</b></p>	<p>massimo 10 punti</p>
<p style="text-align: right;"><b>TOTALE PUNTEGGIO</b></p>	<p><b>100 punti</b></p>

**Soglia di sbarramento**

Si precisa che, per entrambe le graduatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura delle rispettive offerte economiche, i concorrenti la cui somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai criteri da A) ad F) (cioè i criteri di valutazione relativi all'offerta tecnica) **sia inferiore a 35 punti** sui 90 punti massimi attribuibili. Tale soglia minima dovrà essere superata prima della riparametrazione a livello di ciascuno dei criteri di valutazione da A) ad F).

A ciascuna offerta ammessa sarà assegnato, in base al procedimento di valutazione in seguito dettagliatamente indicato, un **unico parametro numerico finale** determinato - tramite il **metodo aggregativo compensatore** - dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascun criterio determinato dalla moltiplicazione dei relativi coefficienti di valutazione attribuiti dalla Commissione per i rispettivi pesi ponderali così come indicati nelle tabelle di cui sopra relative alle due graduatorie.

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai **criteri di natura qualitativa** [criteri da A) a D) nella tabella 6.1 relativa ai lotti funzionali e criteri da A) ad E) nella tabella 6.2 relativa al lotto prestazionale] avverrà tramite l'**attribuzione discrezionale di un coefficiente** (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente per ciascun criterio di valutazione), **variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I criteri E) ed F) della tabella 6.1 relativa ai lotti funzionali e il criterio F) nella tabella 6.2 relativa al lotto prestazionale implicano, come ben evidenziato nelle tabelle stesso, un metodo di attribuzione dei punteggi oggettivo basato sui mesi di esperienza o alla presenza di un operatore con determinate qualifiche che gli offerenti dichiareranno.

Per quanto concerne il punteggio da attribuire all'offerta economica che rappresenta un **criterio di valutazione di natura quantitativa** (critero di valutazione G) per entrambe le tabelle 6.1 e 6.2), il punteggio sarà attribuito utilizzando la formula in seguito specificata, in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenta ribassi rispetto ai prezzi unitari a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

**E' prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica delle buste C), contenenti le offerte economiche. Tale riparametrazione avverrà esclusivamente a livello di ciascun criterio relativo all'offerta tecnica di natura qualitativa** [criteri da A) a D) nella tabella 6.1 relativa ai lotti funzionali e criteri da A) ad E) nella tabella 6.2 relativa al lotto prestazionale].

Dopo che la commissione avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici qualitativi e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare **l'offerta migliore** che, naturalmente, **sarà quella, non anomala, che consegnerà il valore più elevato del parametro numerico finale nelle rispettive due graduatorie.**

**Di seguito, vengono esplicitati dettagliatamente il procedimento e le formule matematiche che saranno utilizzate dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle due graduatorie.**

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione, sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali, con l'effettuazione di una sola riparametrazione.

\* \* \*

La graduatoria relativa ai **37 lotti funzionali** sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

$$[6.1] K_i = (A_i \text{ riparam} \times 20) + (B_i \text{ riparam} \times 20) + (C_i \text{ riparam} \times 20) + (D_i \text{ riparam} \times 20) + E_i + F_i + (G_i \times 10)$$

dove:

-**K<sub>i</sub>** è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-**A<sub>i</sub> riparam.**, **B<sub>i</sub> riparam.**, **C<sub>i</sub> riparam.**, **D<sub>i</sub> riparam.**, sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri qualitativi da A a D, dopo la riparametrazione di cui alla **successiva formula [6.3]**

- **E<sub>i</sub>** ed **F<sub>i</sub>** rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo* relativamente agli elementi di valutazione E) ed F) della **tabella 6.1** che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo. E<sub>i</sub> potrà assumere alternativamente il valore di 0, 2, 3, 4 o 5 punti mentre F<sub>i</sub> assumerà alternativamente un valore pari a zero oppure a 5.

-**G<sub>i</sub>** è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula: **G<sub>i</sub> = R<sub>i</sub> / R<sub>max</sub>**

dove:

**G<sub>i</sub>** rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "**Offerta economica**" del concorrente *i-esimo*;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

R max è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso Ri offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica (Allegato 5).

Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

\* \* \*

La graduatoria relativa al **lotto prestazionale** sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

$$[6.2] \text{ Ki} = (\text{Ai riparam} \times 20) + (\text{Bi riparam} \times 20) + (\text{Ci riparam} \times 15) + (\text{Di riparam} \times 15) + (\text{Ei riparam} \times 15) + \text{Fi} + (\text{Gi} \times 10)$$

dove:

-Ki è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-Ai riparam., Bi riparam., Ci riparam., Di riparam., Ei riparam sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri qualitativi da A a E, dopo la riparametrazione di cui alla **successiva formula [6.3]**

- Fi rappresenta il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* relativamente all'elemento di valutazione F) della tabella 6.2 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, potrà assumere alternativamente il valore di 0, 2, 3, 4 o 5 punti.

-Gi è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula:  $\text{Gi} = \text{Ri} / \text{R max}$

dove:

Gi rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" del concorrente *i-esimo*;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

R max è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso Ri offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica (Allegato 5). Anche per questa graduatoria le offerte in aumento saranno escluse dalla gara.

\* \* \*

**Le riparametrazioni relative ai criteri di natura qualitativa** riportati nelle precedenti formule [6.1] e [6.2], avverranno in base alla seguente sequenza di operazioni valida per entrambe le graduatorie.

La commissione giudicatrice dopo l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti all'interno della busta A, procederà **in seduta/e riservata/e** alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai *criteri di valutazione di natura qualitativa* con valutazione discrezionale da parte della commissione stessa (criteri A), B), C), D) della tabella 6.1 per i lotti funzionali e criteri criteri A), B), C), D), E) della tabella 6.2 per il lotto prestazionale).

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue:

- mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun criterio.

Successivamente, durante la **seduta pubblica di apertura della buste C)**, contenenti le offerte economiche, **per tutte le offerte ammesse, si effettuerà la riparametrazione dei coefficienti medi di valutazione attribuiti ai criteri di natura qualitativa** [criteri A), B), C), D) della tabella 6.1 per i lotti funzionali e criteri criteri A), B), C), D), E) della tabella 6.2 per il lotto prestazionale], attribuendo, per ciascun criterio il coefficiente 1 (=uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Per il criterio A –ma una formula esattamente corrispondente si utilizzerà per i restanti criteri di valutazione di natura qualitativa – si utilizzerà la seguente formula:

$$[6.3] \text{ Ai riparam.} = (\text{A medio concorrente } i\text{-esimo}) / (\text{A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate}),$$

dove

- "Ai riparam." rappresenta il valore del coefficiente di valutazione del criterio A dopo la riparametrazione attribuito al concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio A;

- "A medio concorrente *i-esimo*" rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio di

valutazione A,

- "**A medio più elevato** fra le offerte ammesse e valutate" rappresenta la media più elevata fra tutte le offerte ammesse dei coefficienti di valutazione relativi al criterio A attribuiti dai commissari.

Si procederà in modo analogo anche per tutti gli altri criteri di valutazione di natura qualitativa e si riporteranno i valori così ottenuti nelle formule **[6.1]** e **[6.2]** per la determinazione delle rispettive graduatorie.

#### **Formazione della graduatoria**

Nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice con riferimento alle sole offerte ammesse, procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare alle offerte stesse **mediante le formule [6.1] e [6.2]**

#### **Si premette che relativamente alle offerte escluse:**

- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/he di effettuazione dei controlli formali (sulla regolarità ed integrità dei plichi, ecc.) e di esame della documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;
- per aver ottenuto, prima della riparametrazione di cui alla formula [6.3], un punteggio relativo all'offerta tecnica inferiore alla soglia di sbarramento,

**non si procederà all'apertura delle relative offerte economiche.**

#### **Si precisa, inoltre, che le offerte escluse nella fase di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche:**

- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause elencate al paragrafo 12 come la mancanza di sottoscrizione valida, ecc.,
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,

**non saranno prese in considerazione nel procedimento di riparametrazione sopra specificato rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.**

Si precisa che:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;**
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

\*\*\*

Gli aggiudicatari saranno vincolati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli appalti specifici a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara e quindi l'appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza specifici compensi.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto di accordo quadro e degli oggetti degli appalti specifici e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi ai prezzi unitari contrattuali di ciascun lotto relativamente ai quali l'appaltatore ne conferma espressamente, anche a tal fine, l'adeguatezza e la remuneratività. Inoltre, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Nel determinare il **prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti** rispetto a quanto risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo a soggetto a ribasso posto a base di gara.

\* \* \*

**DIVIETO DI VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito

delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al presente paragrafo.

## 7. GARANZIA PROVVISORIA

**7.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato del lotto per il quale si partecipa e si presenta offerta (al netto del solo valore delle opzioni) e precisamente pari ad:

- **Euro 2.761,92** per ciascun lotto funzionale,
- **Euro 11.354,56** per il lotto prestazionale.

**Si precisa che qualora il concorrente partecipi e presenti offerta per più lotti dovrà produrre un'unica cauzione provvisoria pari alla somma di quelle richieste per i singoli lotti per i quali partecipa.**

Quindi, a titolo esemplificativo, se un concorrente partecipa per due lotti funzionali dovrà produrre una garanzia provvisoria pari ad Euro 5.523,84 (2.761,92 + 2.761,92 = Euro 5.523,84).

**7.2** La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna - Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona, Via M. d'Azeglio,2 - Ravenna;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione). Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.

**7.3** In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

**7.4** In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere nella sostanza conforme agli schemi di polizza tipo redatti secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n. 123, recependo le novità introdotte dal nuovo Codice, e dovrà :

- 1) *(in caso di documento analogico)* essere prodotta in originale; *(in caso di documento digitale)* essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;

- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice.**

**7.5** Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**7.6** All'atto della stipulazione di ciascun contratto specifico l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

**7.7** L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (garanzia per la partecipazione e garanzia definitiva) è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata si ritiene debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art 93 comma 7 deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute. Ad esempio nel caso in cui un concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 che dà diritto alla riduzione del 50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà diritto alla riduzione del 20% il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo cauzione ridotta} = \text{PB} \times (1-50\%) \times (1-20\%)$$

dove PB rappresenta il prezzo base d'appalto al netto delle eventuali opzioni qualora presenti.

**7.8** Si precisa che:

- in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o **consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i**;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

## **8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)**

Il concorrente dovrà presentare con le modalità in seguito descritte, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.

Relativamente alla presente procedura, come già indicato al precedente paragrafo 2.2, il pagamento del contributo è previsto solo per il lotto prestazionale (lotto n. 38).

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice senza applicazione della sanzione pecuniaria.

## 9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di singoli lotti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4. La stipulazione dei contratti di accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

### 9.5. Interpello.

Il Comune di Ravenna, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, d lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario del/i relativo/i lotto/i in sede di offerta.

9.6. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

9.8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

9.9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

### 9.10 Disciplina dell'accesso agli atti

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". **Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione.** In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

### 9.11 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

### 10.1 INVIO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

**Il plico contenente l'OFFERTA, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 27.03.2017.**

Si precisa che con il termine "sigillato" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso. Si considererà correttamente sigillato anche un plico chiuso con nastro adesivo e/o con colle particolarmente resistenti, in modo tale che un eventuale effrazione o tentativo di apertura lascino tracce evidenti sulla busta stessa consentendone di accertarne la non integrità.

I concorrenti potranno consegnare il plico contenente l'OFFERTA a mezzo raccomandata del servizio postale oppure consegnarlo a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere).

In caso di spedizione tramite raccomandata del servizio postale il plico dovrà, **pena l'esclusione**, essere indirizzato

**esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

In caso di consegnarlo a mano oppure tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) la consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.** Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il plico contenete l'"OFFERTA" qualora consegnato oltre l'ora o il giorno stabiliti o con modalità diverse da quelle sopra descritte sarà considerato irricevibile.

L'"OFFERTA" è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica**, una per il/i lotto/i funzionale/i per il/i quale/i si intende partecipare ed una per il lotto prestazionale per chi intende partecipare per quest'ultimo.

**C – Offerta economica**, una per il/i lotto/i funzionali per il/i quale/i si intende partecipare ed una per il lotto prestazionale per chi intende partecipare per quest'ultimo.

il cui contenuto è in seguito meglio descritto.

Si precisa che il concorrente, relativamente ai **lotti funzionali**, dovrà presentare **un'unica offerta tecnica ed un'unica offerta economica** a prescindere dal numero di lotti funzionali per i quali intende partecipare in quanto l'offerta tecnica e quella economica dovranno essere le medesime per tutti i lotti per quali si partecipa. I concorrenti che partecipano per uno o più lotti funzionali e per il **lotto prestazionale** dovranno invece presentare due distinte offerte tecniche una per il/i lotto/i funzionali ed una per il lotto prestazionale (entrambe da includere entro la stessa busta B) e due distinte offerte economiche una per il/i lotto/i funzionali ed una per il lotto prestazionale (entrambe da includere entro la stessa busta C).

I plichi contenenti l'OFFERTA (detti anche plichi principali o plichi esterni) devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:**

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO (UNO PER CIASCUNO DEI LOTTI NEI QUALI SI ARTICOLA LA PRESENTE PROCEDURA) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI, PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI RAVENNA. CIASCUN ACCORDO QUADRO SARA' CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016

All'interno del plico principale contenete l'"OFFERTA" dovranno essere comprese ulteriori tre buste, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate (dove con il termine "sigillate" deve intendersi quanto sopra descritto per il plico principale) e riportare la dicitura, rispettivamente:

busta "**A - Documentazione amministrativa**"

busta "**B – Offerta tecnica**"

busta "**C - Offerta economica**"

contenenti, rispettivamente le tre suddette componenti dell'"OFFERTA".

Le buste "C – Offerta economica" devono essere, pena l'esclusione, non trasparenti e comunque tali da non

consentire la lettura del contenuto delle buste stesse prima della loro apertura.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico le denominazioni e le sedi dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituirsi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documento non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica **costituirà causa di esclusione**.

Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## 10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La *documentazione amministrativa* da inserire nella busta A è la seguente:

1. Istanza di partecipazione alla gara, **in bollo**;
  2. documento di gara unico europeo (DGUE);
  3. altre dichiarazioni da rendere di cui al **Modello Allegato 3** al presente disciplinare di gara;
  4. documento di identità in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute ai precedenti punti 2. e 3.;
  5. documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (solo per offerte relative al lotto prestazionale);
  6. garanzia provvisoria;
  7. PASSoe;  
*ove necessario nelle rispettive casistiche*
  8. documentazione relativa all'avvalimento;
  9. procura;
  10. documenti nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;
  11. atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese;
- il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

- 1 L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli **Allegato 1**, **Allegato 2** e **Allegato 3** al presente disciplinare di gara.
- 2 Il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (modello Allegato 1). Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.
- 3 L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui al modello Allegato 3, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a. devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante stesso, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentati** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;
  - c. **devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

### 1. Istanza di partecipazione alla gara, in bollo

Da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il

concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà pertanto essere presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria istanza (un Allegato 1 per ciascun componente).

1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

- a. (*qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva*) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avvalimento;
- b. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- d. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'**indirizzo di PEC** per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ;
- e. *omissis*
- f. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- g. accetta le condizioni generali e particolari contenute nella documentazione di gara.
- h. autorizza - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi** che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

## 2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

**dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in formato editabile al presente disciplinare di gara: (**Allegato 2-DGUE**)]. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

**2.1** il concorrente attesta di **non trovarsi nelle condizioni previste nell'art 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.**

**2.2** Nel caso in un operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto, relativa alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

**2.3** Nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

- a) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- b) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

**(oppure)**

b) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:

- dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (**Allegato 2**) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;
- dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

**2.4** il concorrente attesta il possesso dei requisiti per l'accesso alla presente procedura di cui al precedente paragrafo 4.

## 3. Altre dichiarazioni richieste

**dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara:

**3.1.** il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di cessati, la data di cessazione dalla carica stessa;

**3.2.** che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei **Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001**, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2;

**3.3.** che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del decreto legge n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della

---

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231);

3.4. *(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)* dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*;

3.5. **(solo per le cooperative)** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

3.6. la dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile o altra Cassa.

Le dichiarazioni elencate nei punti da 3.1 a 3.6 di cui sopra, integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE) devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (dal concorrente, singolo, da tutti i soggetti partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, dal consorziato indicato per l'esecuzione, dall'ausiliario).

**Si precisa che**, in relazione ai precedenti punti 2 (DGUE) e 3 (Altre dichiarazioni richieste) dell'elenco dei documenti da inserire nella documentazione amministrativa dentro la busta A:

1. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere resi da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere resi anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. in caso di avalimento, devono essere resi anche dal soggetto ausiliario;

**4. le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice** (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'**esatta individuazione dei soggetti** cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario si rinvia al paragrafo I del **Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016**

5. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere **resa o deve riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente** dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

6. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 di cui sopra **possono anche essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (**preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis**), oppure possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente (**preferibilmente nel DGUE**). In ogni caso si richiede l'indicazione nominativa dei suddetti soggetti preferibilmente nell'Allegato 3).

Analogamente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre **utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis**), la dichiarazione che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice, qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, nell'Allegato 3).

8. *(nel caso in cui un singolo operatore risulti aggiudicatario di più lotti, il valore complessivo dei quali superi la soglia comunitaria)*

Indicazione dei nominativi di soggetti di cui all'art 85 D.lgs 159/2011 (ad esclusione dei familiari conviventi), ed in specifico: per le società di capitali, anche consortili, tutti i componenti l'organo di amministrazione, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti) nonché tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel

territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**In caso di avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** (economico-finanziari e di capacità tecnica) per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione della volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non possieda i requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica);
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 2-DGUE);
  - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 4);
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (Allegato 4);
  - 4) fornisce le dichiarazioni di cui al presente punto 3 "Altre dichiarazioni richieste" (con esclusione di quella di cui al sub punto 3.4) (Allegato 3);
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

#### 4. Documento/i di identità

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copie del documento di identità, in corso di validità, da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nei precedenti punti 2 (DGUE) e 3 (Altre dichiarazioni richieste) della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui **le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**, come individuati al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi.

Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiari **l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice** per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso Codice sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo.

E' sufficiente che ciascun dichiarante produca una sola copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.

#### 5. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC [solo per le offerte relative al lotto prestazionale]

Produrre la ricevuta o documento equivalente attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di **Euro 70,00** relativamente al lotto prestazionale n. 38 il cui codice CIG è il seguente: 6972869188.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per chi partecipa solo ai lotti funzionali il contributo non è richiesto.

#### 6. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

**Produrre la garanzia provvisoria** di cui all'art 93 del Codice e del precedente paragrafo 7.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, **deve essere obbligatoriamente allegato** anche **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva)** di cui all'art 103 del Codice. In caso di carenza della dichiarazione di impegno, così come del documento attestante la cauzione provvisoria sarà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 12.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della

suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice

## **7. PASSOE**

**PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Come già chiarito al precedente paragrafo 1.3, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno quindi registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per ogni codice CIG dei lotti per i quali si intende partecipare.

\*\*\*

## **PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI**

L'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, **a pena di esclusione**, nella medesima composizione (i ruoli di mandataria e di mandante/i dovranno rimanere gli stessi per tutti lotti per i quali si partecipa); le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere nei vari lotti una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà dichiarare nell'istanza di partecipazione alla gara le quote percentuali di ripartizione fra la mandataria e la/e mandante/i delle attività svolte per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

### **In caso di partecipazione a più lotti:**

- il concorrente dovrà produrre **una sola istanza di partecipazione** (Allegato 1) e **un solo DGUE** (Allegato 2);
- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione, in tal caso: i) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, identico per i diversi lotti cui si partecipa; ii) nel documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli lotti; iii) la quota di requisiti posseduta da ciascun soggetto del raggruppamento dovrà essere proporzionata alla rispettiva quota di esecuzione ed, in ogni caso, rispettare le percentuali minime di requisito richieste per la mandataria e la/e mandante/i specificate al precedente paragrafo 4.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al precedente paragrafo 4.1.2, il concorrente che intenda partecipare a più lotti funzionali dovrà possedere il requisito di capacità tecnica ivi richiesti in misura proporzionali al numero di lotti per i quali si partecipa.

Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante non troverà applicazione il limite massimo di 4 lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso concorrente di più di quattro lotti nell'ipotesi in cui detto concorrente, già aggiudicatario di quattro lotti, risulti il solo ad aver presentato offerta - o comunque il solo nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti - per uno o più dei restanti lotti non aggiudicati dopo il primo scorrimento della graduatoria con l'imposizione del limite massimo di lotti aggiudicabili. In ogni caso il numero massimo di lotti assegnabili ad un unico offerente non potrà mai superare il numero di 8 lotti.

Naturalmente il numero di lotti aggiudicabile rimarrà comunque subordinato al possesso di requisiti adeguati ai sensi del precedente paragrafo 4.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- dichiarazione in cui si indica il /i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di

presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun componente il RTI/consorzio attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale*) e, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(o, in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

### 10.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta B deve contenere:

- (per chi intende presentare offerta per uno o più lotti prestazionali) **un'unica offerta tecnica** che, in caso di partecipazione per più lotti, sarà valida e vincolante per tutti i lotti;

- (per chi intende presentare offerta per il lotto prestazionale) offerta tecnica riferita al lotto prestazionale.

**L'offerta tecnica per il/i lotto/i funzionale/i** deve essere articolata in **n. 6 punti distinti tra loro**, uno per ciascuno dei n. 6 criteri di valutazione previsti nella **TABELLA 6.1** del **precedente paragrafo 6** (criteri di valutazione A), B), C), D), E) ed F). All'interno dell'offerta la distinzione tra i 6 punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione ciò che è relativo a ciascuno dei 6 criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 10 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

Come precisato al precedente paragrafo 6, nel caso in cui un concorrente intenda presentare offerta per più **lotti funzionali**, dovrà comunque formulare **un'unica offerta tecnica** valida per tutti i lotti funzionali per i quali si partecipa. In particolare i concorrenti che intendono partecipare per più lotti funzionali, dovranno formulare la propria offerta tecnica avendo comunque a riferimento un singolo lotto funzionale di 10 persone che la commissione giudicatrice valuterà in quanto tale, sapendo che in caso di aggiudicazione di più lotti funzionali dovranno garantire le medesime condizioni offerte per tutti i lotti per i quali sia risultato aggiudicatario.

**L'offerta tecnica per il lotto prestazionale** deve essere articolata in **n. 6 punti distinti tra loro**, uno per ciascuno dei n. 6 criteri di valutazione previsti nella **TABELLA 6.2** del **precedente paragrafo 6** (criteri di valutazione A), B), C), D), E) ed F). All'interno dell'offerta la distinzione tra i 6 punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione ciò che è relativo a ciascuno dei 6 criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 10 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

\* \* \*

Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere, **pena l'esclusione, sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Le offerte tecniche, **pena l'esclusione**, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme **comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o punti comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto oppure nel caso in cui l'offerta non raggiunga la soglia di sbarramento.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 6, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

**Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 10.2 del presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova**. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. **Non**

potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

#### 10.4 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C deve contenere:

**a) dichiarazione relativa all'offerta economica**, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo unitario posto a base di gara da redigersi preferibilmente in conformità al modello **Allegato 5**. **Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.**

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve chiaramente indicare, **pena l'esclusione**, se si riferisce al/i lotto/i funzionale/i ai quali il concorrente ha indicato di voler concorrere nell'istanza di partecipazione alla gara (e quindi riferirsi al ribasso sul relativo prezzo unitario prodie e procapite di 31,5 euro) oppure, per chi vi intenda partecipare, al lotto prestazionale (e quindi riferirsi al ribasso sul relativo prezzo unitario prodie e procapite di 3,5 euro).

**b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5)**

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve essere **sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

**Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva** (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, ecc.) **non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio).**

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

**Saranno escluse le offerte al rialzo.**

#### 11. PROCEDURA DI GARA

**11.1. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 29.03.2017, alle ore 9:00.** Le operazioni di gara della seduta potranno sempre essere aggiornate ad orario o giorno successivi.

**11.2.** La sede, il giorno e l'orario delle successive sedute pubbliche (per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche oppure nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad attivazione di soccorso istruttorio e/o di semplici richieste di chiarimenti o regolarizzazioni di elementi non essenziali) saranno comunicate agli offerenti **tramite PEC o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.** Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegati potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

**11.3.** Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- i.** alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii.** a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii.** a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv.** ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dai documenti di gara;
- v.** in caso di **mancaza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 12 e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva** e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle

richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

vi. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, **la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.** All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

**11.4.** La Commissione, in seduta pubblica procederà all'**apertura della busta concernente l'offerta tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

**11.5.** In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

**11.6.** Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e successivamente procederà (con riferimento alle offerte ammesse e che abbiano superato la **soglia di sbarramento**) all'**apertura delle buste C** contenenti le offerte economiche, dando evidenza dei documenti ivi contenuti e dando lettura del ribasso percentuale offerto e della quantificazione degli oneri per la sicurezza aziendale indicati. La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica e con riferimento alle sole offerte ammesse, ad effettuare tutti i calcoli relativi alle riparametrazioni, all'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche, al calcolo dei punteggi complessivi ottenuti dagli offerenti ammessi ed alla formazione delle **due graduatorie provvisorie**.

Al termine di queste operazioni **la Commissione chiuderà la seduta pubblica e trasmetterà le graduatorie al RUP.**

**11.7.** Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un *unico centro decisionale*, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. Le offerte dei concorrenti esclusi non concorreranno ai calcoli necessari per la formulazione delle graduatorie.

**11.8.** Si precisa che:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

**11.9.** La Commissione, in caso abbia disposto esclusioni sia in fase di esame della documentazione amministrativa sia nelle fasi successive, provvederà ad informare il RUP ed il Dirigente competente per materia della stazione appaltante per l'adozione dei rispettivi atti di competenza compresi anche l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC. Il Dirigente competente per materia della stazione appaltante provvederà a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice i provvedimenti di esclusione nel frattempo adottati agli offerenti esclusi.

**11.10.** L'offerta vincherà il concorrente per **360 giorni** dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

#### Valutazione delle offerte anormalmente basse

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte **siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti**, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, **il RUP procederà alla verifica di congruità con il supporto della Commissione di gara** (come previsto all'art. 5.3 delle Linee guida n. 3. approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016).

Si puntualizza che, attenendosi a quanto previsto dall'ANAC al paragrafo III delle Linee guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1500 del 21.09.2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni di cui al precedente **paragrafo 6**.

**Il RUP con il supporto della commissione**, qualora ricorra il caso, attiverà la procedura per la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti, del Codice, con la seguente modalità:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste entro i termini stabiliti nelle specifiche richieste;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali precisazioni, risulterà nel suo complesso, anomala.

#### Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con **la determinazione di aggiudicazione** da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella sentenza TAR Sicilia del 1<sup>a</sup> agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (ad esempio per anomalia o per accertata presenza di una o più cause di esclusione o, anche, in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), intervenute prima della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa (per i criteri qualitativi se, ad esempio, l'offerta esclusa aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione ad un criterio o sub-criterio di valutazione, la sua esclusione comporta una variazione anche dei punteggi riparametrati che otterranno gli altri concorrenti con riferimento allo specifico criterio o sub-criterio oppure, per il criteri quantitativi, se l'offerta esclusa influenzava i punteggi anche delle altre offerte in base alla formula matematica indicata per l'attribuzione dei punteggi) e la conseguente **formazione di una nuova graduatoria**. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo la determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e degli altri calcoli per l'attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata comprova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace.

#### Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **dei requisiti di carattere generale** previsti dal precedente **paragrafo 3** e dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** previsti al precedente **paragrafo 4**, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - **entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante**.

In particolare saranno richiesti, relativamente ai servizi resi in favore di committenti privati copie dei relativi e/o delle fatture quitanzate relative ai servizi dichiarati e/o dichiarazioni dei committenti attestanti la natura, l'importo, il periodo di esecuzione ed il buon esito dei servizi espletati. I file dei suddetti documenti (duplicati o copie informatiche degli originali informatici oppure copie informatiche degli originali analogici) dovranno, come sopra previsto, essere firmati digitalmente e caricati nel sistema AVCPass a cura degli operatori economici.

Invece, per i servizi resi a favore di pubbliche amministrazioni sarà sufficiente indicare gli estremi dei relativi contratti con oggetto, codice CIG e data di stipula ed i nominativi del RUP e del soggetto firmatario per la pubblica amministrazione in quanto, in questi casi, si procederà alla verifica d'ufficio di quanto dichiarato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## **12. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9, del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.**

### Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:**

**1) esclusione immediata**, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella Sezione I;

**2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella Sezione II, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;

**3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria** di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella Sezione III

### **Rientrano nel caso di cui al punto 2):**

- **il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio indicato dalla stazione appaltante** – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- **l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura **dell' 1(=uno) per mille del valore stimato del lotto o dei lotti per i quali si partecipa** (al netto del solo valore delle opzioni).

Come previsto dall'art 83, comma 9, quinto periodo, del Codice sono previste dichiarazioni ed elementi non essenziali che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente Sezione III , altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente documento.

Infine, si precisa che tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misti oppure al subappalto sia qualificatorio che non, contenuti nel proseguo del presente articolo, sono da intendersi come mere esemplificazioni qualora nei restanti paragrafi del presente disciplinare di gara sia chiarito che non sono presenti prestazioni secondarie o non sia ammesso il subappalto *tout court* e/o il subappalto qualificatorio, in quanto in tali casi deve intendersi prevalente quanto prescritto nei restanti paragrafi del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che nei paragrafi 2, 4 e 5 - che prevalgono rispetto al presente paragrafo - non sono previste prestazioni secondarie e non è ammesso il subappalto qualificatorio.

### **Sezione I**

## **Cause di esclusione immediata**

### **Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.**

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

**1.a)** non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

**1.b)** emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

**1.c)** emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- **il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice - richiesti nel presente disciplinare e per quali si possa fare ricorso all'avvalimento - di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento, ed il concorrente non dichiara né posseda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né nella parte II Sezione C del DGUE il concorrente sarà escluso.

3) *omissis*

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) *omissis*

### **Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.**

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.**

#### **Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.**

### **Incerteza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

### **Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche**

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

**Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:**

**1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C -Offerta economica - del ribasso percentuale offerto;**

**2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica** - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica") sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta tecnica e/o economica deve essere **sottoscritta da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa** o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirlo ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

**Mentre, si precisa che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice), **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77), dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27.7.2016 n. 20, nella presente procedura non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del d.lgs 50/2016). L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'[Allegato 5](#) predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia

(art 97 comma 5 del Codice). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la “mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta”. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato 5) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del d.lgs. 50/2016. Si precisa pertanto che a fronte di una eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato 5 presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto; solo a fronte di una verifica positiva in tal senso l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.

#### **Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche “Plico principale”) o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

#### **Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte**

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata,

del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

**Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

**Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C- Offerta economica",** in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

**L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.** Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

**Sezione II**

**Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice**

**Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).**

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille** dell'importo stimato del lotto o dei lotti per i quali si partecipa (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti), comunque non superiore a 5.000,00 euro.

**La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica** e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

**Ai sensi dell'art 83 comma 9 quarto periodo la suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante**

**esclusivamente in caso di regolarizzazione.**

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente **sarà assegnato un termine non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni** per fornire le regolarizzazioni / integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

**Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:**

- **mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice.** E' inoltre richiesta la **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. (Parte III dell'allegato 2 "DGUE")**.

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 80 comma 3 del Codice, si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell'Allegato 3) non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece **in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice** dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- **qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice) :**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.

- **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.** Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte IV del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

**In caso di avvalimento:**

---

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel Comune di Ravenna.

- la mancanza del contratto di avvalimento;
- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

#### **Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:**

- la mancanza della cauzione provvisoria;
- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica (Allegato 4) siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

#### **La mancanza della sottoscrizione:**

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa

responsabilità.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II Sezione A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che questi sono chiamati a possedere nel caso in cui si intenda avvalersi dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 47 del d.lgs. 50/2016.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art. 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

\* \* \*

**ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).**

**Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice:**

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:**

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

**Nel caso di GEIE :**

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:**

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*);

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra

forma.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(o, in alternativa)**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

**Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.**

### **Sezione III**

***Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale c.d. tertium genus (art 83 comma 9 quinto periodo)***

#### **Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale**

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, saranno considerate come **“irregolarità non essenziali”** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 sesto periodo del Codice. **Fermo restando, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, l'obbligo, in capo al concorrente, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a pena di esclusione (art 83 comma 9 sesto periodo).**

**Dichiarazioni ed elementi la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:**

- la **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto in

favore dell'ANAC.

- l'indicazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
- *(Per le sole cooperative)* la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [\[Allegato 1\]](#)

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice)* la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire (*orizzontale o verticale*) *ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice* e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti)* la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo e i economici riuniti o consorziati [\[Allegato 1\]](#);

- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara [\[Allegato 1\]](#);

*(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):*

- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice; [\[Allegato 1\]](#);

- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico [\[Allegato 1\]](#);

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa [\[Allegato 1\]](#);

- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** [\[Allegato 1\]](#);

- la **mancata allegazione del documento PASS<sub>OE</sub> oppure PASS<sub>OE</sub> presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016. La presentazione di un PASS<sub>OE</sub> non conforme o l'omessa presentazione del PASS<sub>OE</sub> **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS<sub>OE</sub> entro il termine non inferiore a 5 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- le non conformità della cauzione provvisoria - le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II. In proposito **la stazione appaltante/Commissione di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento.**

### **13. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

**13.1.** L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara. Per il concorrente nei cui confronti è stata formulata proposta di aggiudicazione le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Conseguentemente la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e l'esclusione dalla gara.

**13.2.** La stipulazione dei contratti è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della

garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;
- rimborso delle spese delle pubblicazioni di cui al precedente **paragrafo 1.8.**

**13.3.** Gli aggiudicatari dei vari lotti dovranno presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**13.4.** I contratti di accordo quadro ed i contratti specifici saranno stipulati mediante scrittura privata con spese a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

**13.5.** Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali** (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) **nessuna esclusa.**

**13.6.** In caso di mancata stipula dei contratti per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa. Anche in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**13.7** In applicazione di quanto previsto dall'art 1 comma 13 del DL 95/2012 e ss. mm. ii. la stazione appaltante avrà diritto di recedere dal contratto sottoscritto, secondo le modalità specificate nella disposizione citata, qualora successivamente alla stipula del contratto stesso siano stipulate da Consip SpA, ai sensi dell'art 26 comma 1 della legge 213/12/1999 n. 488, convenzioni aventi parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'aggiudicatario e lo stesso non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche di contratto.

Qualora nel periodo successivo alla pubblicazione del bando di gara e fino alla stipula del contratto Consip SpA ovvero Agenzia Intercent-ER stipulino o attivino convenzioni o accordi quadro aventi ad oggetto il servizio oggetto della presente procedura con parametri qualità/prezzo o caratteristiche migliorative rispetto a quanto posto in gara, la Stazione Appaltante procederà in autotutela alla revoca degli atti di gara, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione. In tale caso non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo né ai concorrenti né all'eventuale aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere a revoca dell'aggiudicazione qualora l'aggiudicazione, in base all'offerta presentata, risulti comunque migliorativa rispetto alle condizioni di convenzione.

## 14. Trattamento dei dati personali

**(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente dr Dott.ssa Daniela Poggiali. Il responsabile del trattamento è il RUP Dott.ssa Daniela Poggiali.

Ravenna, li **23.02.2017**

Il Dirigente  
Dott.ssa Daniela Poggiali  
*documento firmato digitalmente*